

Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 33

Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1 Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle potestà derivanti dall' articolo 5, lettera a) dello Statuto Speciale per la Sardegna, nel quadro della legge regionale 25 giugno 1984, n.31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull' esercizio delle competenze delegate) e della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l' attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna), ed allo scopo di attuare le finalità previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l' assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promuove la crescita intellettuale e sociale dei cittadini non udenti, avvalendosi delle strutture e dei servizi degli enti del settore operanti nel territorio regionale.

Art.2 Interventi a favore della scuola materna e dell' istruzione primaria e secondaria

1. Al fine di promuovere condizioni di autosufficienza degli studenti non udenti e di consentire la loro piena integrazione nel sistema scolastico, l' Amministrazione regionale eroga annualmente all' Istituto dei Sordomuti di Sassari, annesso all' Istituto delle Figlie di Maria, di cui al RD 31 dicembre 1850, di seguito denominato Istituto, contributi finalizzati:

- a) all' utilizzazione di materiale didattico specifico;
- b) allo sviluppo di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, nonché di orientamento ed aggiornamento per le famiglie;
- c) alla predisposizione ed alla attuazione di piani educativi individualizzati;
- d) alla organizzazione - d' intesa con l' Assessorato competente in materia di servizi sociali del Comune ove ha sede l' Istituto - anche di forme di ospitalità familiare e di residenzialità per gli studenti frequentanti scuole o corsi fuori dellaloro abituale dimora;

e) all' incremento degli strumenti e delle attività di competenza della Biblioteca specializzata multimediale dell'Istituto.

Art.3 Interventi nel settore dell' istruzione universitaria

1. Nel quadro della legge regionale n. 37 del 1987, l' Amministrazione regionale per la produzione di materiale didattico specifico promuove la stipula di convenzioni tra l' Istituto e le Università della Sardegna e, per l' erogazione di servizi, tra l' Istituto e gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU).

Art.4 Spese di funzionamento dell' Istituto dei sordomuti di Sassari

1. L' Amministrazione regionale eroga all' Istituto un finanziamento annuale non eccedente l' importo di lire 200.000.000, quale contributo alle spese per la gestione ordinaria.

2. L' Amministrazione regionale concede inoltre all' Istituto un finanziamento straordinario di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 quale contributo alle spese di adeguamento e ristrutturazione dei propri locali.

Art.5 Modalità dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono erogati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la competente Commissione consiliare, dietro presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura dell' Istituto, di specifici programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa.

2. L' erogazione dei predetti finanziamenti è altresì subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei rendiconti relativi ai finanziamenti ottenuti nell' anno precedente.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l' Istituto è inoltre tenuto a presentare copia del proprio bilancio preventivo, corredato da una relazione illustrativa delle attività realizzate col sostegno della Regione nell'anno trascorso.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i finanziamenti in essa previsti sono

erogati secondo le procedure di cui al precedente comma1, prescindendo dal termine temporale ivi indicato.

Art.6 Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per gli anni 1996, 1997 e 1998 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi.

2. Nei bilanci Regione per l' anno 1996, e per gli anni 1996/ 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

In diminuzione

Capitolo 11096

Spese per iniziative di informazione sull' attività della Regione (LR 7 maggio 1953, n. 11, art. 80, LR30 aprile 1991, n. 13)

1996 lire 1.000.000.000

1997 lire 1.000.000.000

1998 lire 1.000.000.000

In aumento

Capitolo 11085

(NI) 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04) Cat 03 Contributi annui all' Istituto dei Sordomuti di Sassari per l' attuazione di interventi a favore delle scuole materne e dell' istruzione primaria e secondaria (art. 2 della presente legge)

1996 lire 500.000.000

1997 lire 500.000.000

1998 lire 500.000.000

Capitolo 11085/ 01

(NI) 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04)Cat. 03 Contributi annui per la stipula di convenzioni tra l'Istituto dei Sordomuti di Sassari e le Università della Sardegna per la produzione di materiale didattico specifico e tra l'Istituto e gli ERSU per l'erogazione di servizi a favore degli studenti non udenti (art. 3 della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Capitolo 11085/ 02

(NI) 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04)Cat. 03 Contributo annuo all'Istituto dei Sordomuti di Sassari per spese di gestione ordinaria (art. 4 comma 1, della presente legge)

1996 lire 200.000.000

1997 lire 200.000.000

1998 lire 200.000.000

Capitolo 11085/ 03

(NI) 2.1.2.4.2.3.06.06 (05.04)Cat. 03 Finanziamento straordinario per gli anni 1996, 1997 e 1998 all'Istituto dei sordomuti di Sassari per spese di adeguamento e ristrutturazione dei propri locali (art. 4, comma 2, della presente legge)

1996 lire 200.000.000

1997 lire 200.000.000

1998 lire 200.000.000

3. Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per gli anni 1996/ 1998 ed ai capitoli corrispondenti, ad eccezione del capitolo 11085/ 03, dei bilanci per gli anni successivi.

4. Agli stessi oneri per gli anni seguenti al 1998 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1 agosto 1996

Palomba